SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1389)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1978

Costituzione del « fondo di rotazione » destinato a favorire l'accesso alle provvidenze del Fondo sociale europeo dei progetti promossi da istituti o enti di diritto privato di cui all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa del Fondo sociale europeo prevede che possano fruire delle sovvenzioni del Fondo stesso — oltre che le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico — anche gli enti di diritto privato allorchè operino per la formazione professionale dei lavoratori nelle situazioni descritte agli articoli 4 e 5 della Decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE modificata dalla Decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Per quanto attiene ai progetti inoltrati dagli enti di diritto privato, il contributo del Fondo sociale europeo è subordinato alla condizione che lo Stato membro garantisca il buon esito di detti progetti. Tale contributo risulta pari all'importo delle spese assunte dalla pubblica amministrazione per la esecuzione dei progetti stessi.

Fino al 31 dicembre 1973 ha operato la legge 8 novembre 1973, n. 736, che ha consentito l'erogazione, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

contributi a carico dello Stato in favore di progetti predisposti per i settori di intervento, di cui alle norme del Fondo sociale europeo.

Venuta a cessare l'operatività di detta legge, è emerso un problema di finanziamento da parte dello Stato delle iniziative promosse da privati operatori, rientranti nell'ambito delle finalità perseguìte dall'articolo 8 della Decisione della Commissione n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla Decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

Articolo 1. — Con l'articolo 1 viene istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un « fondo di rotazione » destinato a promuovere le iniziative di istituti od enti di diritto privato interessati alla realizzazione di progetti speciali concernenti la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori.

Detto fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sarà costituito da una dotazione di 100 miliardi, inizialmente a carico del bilancio dello Stato e successivamente alimentato con contributi a carico della gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Articolo 2. — L'articolo 2 prevede un aumento dello 0,30 per cento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione, a cui corrisponde una riduzione di pari importo del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979.

Due terzi del gettito derivante da detta aliquota sarà destinato ad alimentare il fondo di rotazione di che trattasi.

Tale articolo prevede, inoltre, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a versare trimestralmente le somme dovute a tale fondo e che la parte di disponibilità del fondo stesso, non utilizzata al termine di ogni biennio, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Articolo 3. — L'articolo prevede che il restante terzo del gettito di cui all'articolo precedente è destinato ad alimentare un capitolo di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da eseguirsi da parte delle Regioni meridionali per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro.

Articolo 4. — Tale articolo stabilisce la procedura per l'accesso, da parte degli istituti od enti di diritto privato, ai contributi del Fondo sociale europeo.

In particolare, è previsto che detti istituti od enti devono presentare i progetti alla Regione competente la quale, espresso il parere di compatibilità con il proprio piano regionale di formazione professionale, li trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il successivo inoltro ai competenti organi della CEE.

Per l'ipotesi che i progetti interessino più Regioni, i progetti stessi vanno trasmessi al predetto Ministero, il quale provvederà ad inoltrarli dopo aver acquisito il parere di compatibilità delle Regioni interessate.

Articolo 5. — L'articolo in questione stabilisce le modalità per la corresponsione, a favore delle iniziative private, del contributo a carico del ripetuto Fondo di rotazione, nonchè per l'erogazione a favore delle Regioni dei contributi di cui all'articolo 3.

Articoli 6 e 7. — Tali articoli riguardano, il primo, le modalità di copertura dell'onere derivante a carico dello Stato per il 1979 dall'applicazione della legge e, il secondo, la sua entrata in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, il fondo di rotazione destinato a favorire l'accesso al Fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti od enti di diritto privato di cui all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Per la costituzione di tale fondo, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

Le somme di cui al comma precedente e quelle di cui al successivo articolo 2 affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato « Ministero del lavoro e della previdenza sociale — somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti od enti di diritto privato ».

Art. 2.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

Due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al fondo previsto nell'articolo 1.

Il versamento delle somme dovute al fondo di cui all'articolo precedente è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione, non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Art. 3.

Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per integrare il finanziamento dei progetti speciali, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da eseguirsi, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Gli istituti od enti di diritto privato che intendono ottenere i contributi previsti dal Fondo sociale europeo debbono presentare i progetti alla Regione competente che, espresso il parere di compatibilità con il proprio piano di formazione professionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia, li trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il successivo inoltro ai competenti organi della Comunità economica europea.

Nell'ipotesi che i progetti interessino più Regioni, i progetti stessi debbono essere presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che li trasmette ai competenti organi della Comunità economica europea dopo aver acquisito da parte delle Regioni interessate il parere di compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del fondo di cui al precedente articolo 1 a favore delle iniziative private rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della Decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificato dalla Decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle Regioni interessate, dei contributi di cui all'articolo 3.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*